

Contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni

In materia di forma dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 23 D.L. 66/1989, co. 3 e 4, qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione. In mancanza il rapporto obbligatorio si costituisce direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, onde il contraente non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento *ex art. 2041 c.c.*, difettando tale azione del necessario requisito della sussidiarietà *ex art. 2042 c.c.* (sul punto, Cassazione, Sez. 1, sent. nr. 24478/2013; Sez. 6-3, ord. nr. 1391/2014).

Sul punto, “la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam", sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 22994/2015). Nello stesso senso, “l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario si ha per la semplice circostanza che - mancando una valida obbligazione dell'ente locale, con il prescritto impegno contabile - l'esecuzione di fatto del rapporto è stata semplicemente consentita dall'amministratore o dal funzionario” (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 16558/2015). È onere della parte istante individuare i funzionari e gli amministratori che hanno consentito l'esecuzione della prestazione e nei cui confronti indirizzare, ove ritenuto opportuno, l'azione *ex art. 2041 c.c.*

(Tribunale di Benevento – seconda sezione civile - Giudice dott. Aldo De Luca – Sentenza n. 2157/16 pubblicata il 29/09/2016)